

STATUTO ASMT TORTONA SPA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI DURATA – OGGETTO

Art. 1 – Denominazione e controllo analogo congiunto

1.1 È costituita, una Società per azioni a totale capitale pubblico con la denominazione:

"ASMT Tortona S.p.A."

(nel seguito la “**Società**”) per la gestione in house, nell’interesse degli enti pubblici che direttamente e indirettamente controllano congiuntamente la Società, delle attività di cui all’art. 5 di interesse generale, nel rispetto della disciplina prevista per le società a partecipazione pubblica.

1.2 La Società è sottoposta all’esercizio del controllo analogo congiunto degli enti pubblici soci e di quelli controllanti indirettamente la Società, che lo esercitano mediante l’Assemblea e il Comitato per il controllo analogo congiunto di cui ai successivi articoli 11, 18 e 19.

In particolare, a titolo esemplificativo, gli enti locali soci o quelli che controllano la Società indirettamente, esercitano i seguenti poteri:

1. potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei servizi di interesse pubblico, nonché sull’attività dell’organo amministrativo;
2. approvazione degli "schemi tipo" di convenzioni/accordi/contratti di servizio;
3. approvazione degli strumenti di programmazione relativi alla gestione societaria;
4. controllo dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità disponendo al riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
5. controllo e approvazione dei conti annuali della Società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte dell’organo amministrativo);
6. di indirizzo, nei riguardi dell’organo amministrativo, ai fini dell’esercizio del controllo pubblico sulle società partecipate indirettamente per il tramite della Società;
7. in ogni caso, ogni altro più ampio potere di vigilanza, direzione e controllo sancito:
 - a. dalla normativa vigente in materia di società pubbliche e/o partecipate e di gestione di servizi pubblici locali, declinato attraverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi degli enti locali soci in coerenza e conformità con la disciplina normativa vigente;
 - b. da accordi, convenzioni o patti parasociali che gli enti locali soci possono stipulare tra di loro allo scopo di esercitare sulla società il controllo analogo congiunto.

1.3 Eventuali modifiche al contratto di servizio devono essere preventivamente approvati dall’organo competente dell’ente locale socio, o controllante indirettamente la Società, interessato al servizio e alle attività oggetto del contratto.

1.4 È consentito a ciascun ente locale socio, o controllante indirettamente la Società, il diritto di domandare, sia in ambito assembleare, sia al di fuori dell’assemblea, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione del servizio pubblico affidato dallo stesso alla Società, purché tale facoltà venga esercitata con modalità e tempi tali da non ostacolare la efficiente gestione della Società stessa.

1.5 L’organo di amministrazione ed il collegio sindacale della società sono tenuti a collaborare anche tramite trasmissione di dati al fine di consentire il completo controllo degli enti locali sulle attività di interesse pubblico gestite dalla Società per conto degli enti locali soci.

1.6 L’organo di amministrazione è sottoposto ad obblighi di informazione periodica in favore dell’Assemblea e del Comitato per il controllo analogo congiunto.

1.7 Tenuto conto della sua natura di ente in house, alla Società si applicano le disposizioni normative vigenti per le società pubbliche e/o partecipate in materia di trasparenza, reclutamento di personale, approvvigionamento di beni e servizi e, in generale relative alla contrattualistica pubblica.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Tortona (AL).

Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali, agenzie, rappresentanze, unità locali, comunque denominate, in Italia ed all'estero e parimenti sopprimerle.

Art. 3 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 5 - Oggetto Sociale

5.1 Nel rispetto della disciplina sulle società a partecipazione pubblica, la Società ha per oggetto sociale, le seguenti attività:

- a) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;
- b) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;
- c) acquisto, produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita gas nelle forme organizzative consentite dalla legge;
- d) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica nelle forme organizzative consentite dalla legge;
- e) produzione e distribuzione del calore e del freddo, anche a mezzo reti di teleriscaldamento e condizionamento;
- f) gestione degli impianti di produzione di energia e promozione del risparmio energetico;
- g) gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e servizi connessi;
- h) gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione;
- i) gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati;
- j) gestione dei prodotti derivati dalle attività di trattamento dei rifiuti, nonché loro utilizzo per la produzione di calore e di energia elettrica;
- k) pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, spurgo dei pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;
- l) servizio sgombero neve, detriti e macerie;
- m) disinfezione derattizzazione, dezanzarizzazione;
- n) bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali e/o pericolosi;
- o) taglio dell'erba e raccolta delle foglie, gestione del verde e dell'arredo urbano;
- p) gestione dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani ed attività connesse, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietteria e punti di vendita di titoli di viaggio;
- q) gestione del trasporto scolastico, noleggio e qualsiasi trasporto di persone (nelle forme organizzative consentite dalla legge);
- r) gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;
- s) gestione servizi di ristorazione collettiva, scolastica e/o a domanda individuale ed attività connesse e collegate;
- t) gestione dei servizi cimiteriali e funerari, compresi i servizi di trasporto e di onoranze funebri ed attività connesse;

STATUTO ASMT TORTONA SPA

- u) installazione, cablatura ed esercizio di reti telematiche ed informatiche;
- v) progettazione, costruzione, installazione e manutenzione degli impianti e delle apparecchiature relativi agli ambiti operativi di cui sopra.
- w) gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
- x) gestione servizio cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione canile municipale (sanitario e rifugio), raccolta spoglie mortali di cani e gatti; soccorso animali d'affezione feriti;
- y) esercizio di farmacie;
- z) gestione servizi ricreativi, sportivi e tempo libero e attività commerciali connesse;
- aa) manutenzione immobili - manutenzione strade e connessi;
- bb) servizi di pulizia immobili in genere;
- cc) gestione tributi, tasse, concessioni e tariffe di competenza comunale ed affissioni;
- dd) realizzazione ed esercizio di sistemi informativi territoriali;
- ee) gestione iniziative di formazione nella materia dei servizi pubblici locali;
- ff) realizzazione esercizio sistemi di ricarica autoveicoli e motoveicoli elettrici;
- gg) gestione servizi Socio Assistenziali, inclusa la gestione di case di riposo.

5.2 Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le società a partecipazione pubblica nonché dal Codice dei Contratti Pubblici e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, le suddette attività possono essere gestite dalla Società nel loro ciclo completo sia in forma diretta sia attraverso il ricorso a società esterne, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi e in ogni caso nei limiti previsti dalla disciplina sulle società a partecipazione pubblica.

5.3 Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le società a partecipazione pubblica nonché dal Codice dei Contratti Pubblici, la Società, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione di impianti e sistemi funzionali alle attività di cui sopra, con esclusione di ogni attività riservata dalla legge a soggetti iscritti ad albi professionali.

5.4 Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le società a partecipazione pubblica nonché dal Codice dei Contratti Pubblici, e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici essa potrà inoltre:

- compiere, in via non prevalente, quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni o interessenze in società aventi oggetto analogo o connesso al proprio al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti previsti dalla disciplina sulle società a partecipazione pubblica;
- prestare garanzie personali e reali per debiti propri e di terzi;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società concedendo le opportune garanzie personali e/o reali sia mobiliari sia immobiliari e stipulare in qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria.

5.5 È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività prevista come finanziaria dalla Legge. Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel D.L. n. 95/1974 convertito nella L. n. 216/1974 e modificato con l'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, nella legge 2 gennaio 1991 n. 1 nonché nella legge 5 luglio 1991 n. 197 e nel Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

5.6 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici Soci in forma diretta o indiretta. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – TRASFERIMENTI

Art. 6 - Capitale Sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 4.084.992,00 (quattromilionioottantaquattromilanovecentonovantadue virgola zero zero) diviso in numero 816.998 (ottocentosedicimilanovecentonovantotto), prive del valore nominale. Le quote azionarie devono essere possedute esclusivamente da Enti Pubblici Locali, e/o da società il cui capitale sociale sia detenuto esclusivamente da Enti Pubblici Locali, salvi i limitati casi in cui la legge consente la presenza nella compagine societaria di soci privati.

Art. 7 - Aumenti di capitale Sociale

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti in natura, con delibera dell'Assemblea Straordinaria. In sede di aumento del capitale, gli azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale. L'Assemblea Straordinaria ha facoltà di aumentare il capitale anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti, oppure riservandone la sottoscrizione a determinati Soci o categorie di Soci.

Art. 8 - Azioni

8.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili.

8.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

8.3 Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godranno dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplinerà l'emissione.

Art. 9 - Trasferimenti delle azioni

9.1 Tenuto conto della natura della Società e dei servizi dalla stessa resi in favore degli enti locali controllanti, il trasferimento delle azioni a terzi è ammesso esclusivamente a favore di altri enti pubblici, salvi i limitati casi previsti dalla legge.

Pertanto, è inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione di tale previsione.

In caso di trasferimento delle azioni, quest'ultimo è soggetto alla seguente disciplina.

9.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

9.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione o di prelazione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni, diritti di opzione o diritti di prelazione".

9.1.3 Nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario), agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

9.1.4 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) le azioni dovranno essere trasferite entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

9.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute.

9.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che lo dichiarino all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione loro spettante.

9.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

9.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 Codice Civile.

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

9.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

9.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Alessandria su richiesta della parte più diligente.

9.5.1 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

9.5.2 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo

STATUTO ASMT TORTONA SPA

offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

9.5.3 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

9.5.4 Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive azioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;
- c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive azioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

9.6 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 90 (novanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

9.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o si intendano costituire diritti reali limitati sulle azioni.

9.8 Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

9.9 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse, diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione la proposta di alienazione, contenente l'indicazione delle generalità del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Socio, pronunciarsi sul gradimento, e deciderà con le maggioranze previste dall'articolo 20.

9.10 L'organo amministrativo dovrà quindi comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione. In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno. Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo si applica il precedente punto 9.4.2.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

Art. 10 - Finanziamenti alla Società

10.1 Per l'eventuale fabbisogno finanziario della società, i soci possono effettuare finanziamenti a fondo perduto e quindi senza alcun obbligo di rimborso, a favore della Società; possono inoltre effettuare finanziamenti a favore della Società nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio; tali finanziamenti, se non diversamente convenuto, si intenderanno a titolo gratuito ed improduttivi quindi di interessi.

Art. 11 – Controllo analogo

11.1 Gli Enti pubblici locali titolari di partecipazione diretta o indiretta nella Società esercitano sulla Società stessa, attraverso i propri rappresentanti in assemblea e/o nelle assemblee delle società socie, ovvero nel Comitato per il controllo analogo, o anche direttamente mediante l'esercizio dei poteri previsti dallo Statuto e dalla Legge, un potere di programmazione ed indirizzo, vigilanza e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

11.2 Gli Enti pubblici locali soci e gli Enti pubblici locali soci delle società socie possono esercitare, con efficacia vincolante e a mezzo dell'Assemblea e del Comitato per il controllo analogo congiunto, il proprio potere di indirizzo sull'organo amministrativo della società in ordine agli atti che riguardano i servizi e le attività dagli stessi affidati.

11.3 Gli Enti pubblici locali soci e gli Enti pubblici locali soci delle società socie possono liberamente effettuare ispezioni e visite di controllo ai locali ed agli impianti della società e delle sue eventuali società controllate, collegate o partecipate; nonché ricevere informazioni e dati sull'attività della società dietro semplice richiesta.

11.4 Agli enti pubblici soci della Società ed al Comitato per il controllo analogo congiunto vengono trasmessi il budget previsionale della società riferito all'esercizio successivo; il programma annuale e triennale delle assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e del conferimento di incarichi professionali, corredato da prospetto di verifica delle spese di personale; il piano industriale della società relativo al triennio entrante; il programma annuale di customer satisfaction in relazione ai servizi gestiti.

11.5 Agli enti pubblici soci della Società ed al Comitato per il controllo analogo congiunto vengono trasmessi l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ad avvenuta definitiva approvazione, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale.

11.6 Agli enti pubblici soci della Società ed al Comitato per il controllo analogo congiunto vengono segnalate periodicamente, nel corso dell'esercizio, a cura del Consiglio di Amministrazione, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute alla società.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12 - Organi sociali

12.1 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- e) il Collegio Sindacale.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

TITOLO IV

ASSEMBLEA E COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Art. 13 - Assemblea

13.1 L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, entro 180 giorni dalla sopradetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.

13.2 L'Assemblea può comunque essere convocata, in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in tutti i casi previsti dalla legge. L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 14 - Convocazione

14.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente o in assenza o impedimento di questi o dal Vice Presidente o in caso di assenza e impedimento anche di questo dal consigliere più anziano di età, nella sede Sociale o in diverso luogo, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata o telefax o telegramma anche telefonico o messaggio di posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

14.2 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale Sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 15 - Partecipazione alle assemblee

15.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel libro soci. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

15.2 Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. Qualora la Società abbia emesso obbligazioni, all'Assemblea potrà altresì partecipare il rappresentante comune degli obbligazionisti.

15.3 Ogni qualvolta l'organo amministrativo lo stabilisca i soci possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, secondo modalità stabilite dall'organo amministrativo, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione ed alla votazione sugli argomenti trattati. Di ciò si farà menzione nell'avviso che convoca l'assemblea.

Art. 16 - Presidenza e Segreteria

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ove previsto, o in mancanza da persona designata dall'Assemblea.

16.2 L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima, scelto anche fra persone estranee alla Società. Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea sarà redatto da notaio da lui scelto. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

Art. 17 - Costituzione e deliberazioni

17.1 La validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice Civile. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

17.2 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese col voto favorevole di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale Sociale sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno l'80% del capitale sociale, per le deliberazioni riguardanti:

- l'acquisto di partecipazioni in altre imprese nei limiti della disciplina sulle società a partecipazione pubblica;
- la cessione di rami aziendali o di asset aventi un valore superiore ai 500.000 euro per singolo atto;
- materie inerenti le attività della società e/o delle società da essa controllate e/o collegate svolte sul territorio del Comune di Tortona nonché per ogni materia che riguardi il territorio del Comune di Tortona e/o l'Amministrazione Comunale di Tortona;
- l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, al di fuori degli obblighi e oltre i limiti imposti dalla legge;
- la fusione, la scissione, lo scioglimento o la liquidazione della Società;
- la modifica dello statuto sociale.

Art. 18 - Poteri dell'Assemblea

18.1 Tenuto conto della natura di società in house, l'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, ivi compresa la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

18.2 In ragione della natura di società in house, sono comunque riservati alla competenza dell'assemblea dei soci, nel rispetto delle indicazioni vincolanti del Comitato per il controllo analogo congiunto, gli indirizzi riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione delle attività di pubblico interesse gestite. Sono inoltre riservate alla competenza dell'assemblea dei soci le decisioni inerenti:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina, nell'ambito della lista di nomi espressa dal Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto ai sensi dell'articolo 19, degli amministratori e la loro revoca;
3. la nomina e la revoca dei componenti dell'organo di controllo o del revisore;
4. le modificazioni dello Statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
7. le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottoponga alla loro approvazione;
8. le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un quinto del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
9. il piano programma degli investimenti e i bilanci economici e finanziari di previsione (budget) annuali e pluriennali;
10. le revisioni infra annuali del budget, qualora venga superata la misura dei possibili scostamenti approvata dall'Assemblea;
11. i piani strategici industriali e finanziari della Società e loro eventuali modifiche;
12. gli indirizzi strategici e generali di gestione e sviluppo della Società;
13. l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

STATUTO ASMT TORTONA SPA

14. le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'assemblea dei soci. Inoltre l'assemblea delibera sulle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti del consiglio di amministrazione:
15. la cessione di rami aziendali o di assets aventi un valore superiore ai 500.000 euro per singolo atto.

18.3 Le decisioni dell'assemblea relative agli argomenti di cui ai punti 9 (piano programma degli investimenti e i bilanci economici e finanziari di previsione (budget) annuali e pluriennali), 11 (piani strategici industriali e finanziari della Società e loro eventuali modifiche) e 12 (indirizzi strategici e generali di gestione e sviluppo della Società) sono adottate nel rispetto delle indicazioni vincolanti del Comitato per il controllo analogo congiunto.

Art. 19 Il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci e degli enti locali controllanti indirettamente la Società

19.1 Nomina

L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali titolari di partecipazione diretta o indiretta nella Società è garantito anche attraverso l'attività del Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto (nel testo anche il "Comitato" o il "Comitato per il controllo analogo congiunto").

Il Comitato sarà composto da n. 7 sindaci o propri delegati.

Uno dei componenti sarà il sindaco del Comune di Tortona o un suo delegato. La nomina di uno dei componenti è riservata al socio ASM Voghera. Gli altri 5 sono nominati dall'Assemblea dei soci. Ogni ente locale titolare di partecipazione diretta o indiretta potrà proporre un candidato per la nomina dei componenti del Comitato per l'esercizio del controllo analogo.

Saranno eletti componenti del Comitato i primi 5 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Per tale votazione l'Assemblea dei soci si esprime con il voto per testa. In occasione della nomina dei 5 componenti del Comitato, il Comune di Tortona e il socio ASM Voghera si astengono dall'esercitare il voto.

In caso di parità di voti, saranno eletti i candidati più anziani di età.

Mediante il sistema di designazione di cui al presente articolo dei componenti del Comitato, tutti i soci pubblici affidano una delega di rappresentanza al Comitato stesso per l'esercizio delle funzioni di controllo analogo.

Per lo svolgimento della carica di componente e/o Presidente del Comitato non è previsto alcun compenso.

Ogni componente del Comitato decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale dell'Ente Locale di cui è rappresentante, in questo caso l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di un nuovo componente secondo le modalità sopra descritte. In caso di decadenza del componente indicato da ASM Voghera, l'indicazione del nominativo per la sostituzione sarà riservata a quest'ultima.

Il Comitato decade in contemporanea con la fine del mandato assegnato all'organo di amministrazione della Società.

Il Presidente del Comitato è il Sindaco del Comune di Tortona o un suo delegato.

Il Presidente del Comitato avrà il compito di presiedere, di organizzare e di condurre i lavori del Comitato, di convocarne le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, nonché di relazionare sulle attività del Comitato.

Qualora un componente del Comitato risulti assente ingiustificato per due riunioni consecutive, sarà facoltà del Comitato provvedere alla sua eventuale sostituzione nel rispetto delle regole per la nomina dei componenti del Comitato stesso.

19.2 Competenze

Il Comitato per il controllo analogo congiunto approva, con voto unanime, il proprio Regolamento.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione della Società e dei servizi di interesse pubblico dalla stessa svolti, nel rispetto di quanto espressamente previsto nel presente statuto.

Tali funzioni sono esercitate attraverso il preventivo esame degli atti riguardanti gli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società tenuto conto delle attività svolte dalla stessa Società e dall'espressione di un parere vincolante su tali atti.

La bozza degli atti da sottoporre al controllo è trasmessa, a cura dell'organo amministrativo almeno 15 giorni prima della data in cui deve procedersi all'invio della convocazione dell'organo societario chiamato a deliberare su detti atti. Il Comitato esprime su detti atti un parere motivato.

Il parere motivato dovrà essere reso e messo a disposizione degli organi societari interessati, che dovranno assumere le relative deliberazioni ai sensi di Statuto, al più tardi entro il giorno antecedente a quello in cui deve essere inviato l'avviso di convocazione del relativo Organo.

L'eventuale espressione di un parere negativo riscontrato negli atti sottoposti a valutazione che non corrispondano alle linee programmatiche di indirizzo degli enti locali soci dovrà essere debitamente motivata indicando analiticamente le criticità rilevate e le eventuali specifiche proposte di modifica dell'atto. Il parere del Comitato è obbligatorio ed ha valore vincolante.

Il mancato rilascio del parere equivarrà ad assenso agli atti e all'operazione da parte del Comitato.

Al solo fine di consentire il controllo analogo congiunto, oltre ai casi espressamente indicati nel precedente art.18, con riguardo all'attività preventiva di consultazione, il Comitato si esprime con parere vincolante sui seguenti atti:

- a) progetto di bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- b) progetto relativo alle operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni delle aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla Legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- c) documenti prodotti dall'organo di amministrazione ai sensi del Regolamento del Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto e dell'art. 21.3 dello Statuto;
- d) valuta le proposte di aumenti di capitale, di ricapitalizzazione e di ripiano delle perdite della società;
- e) proposte per l'assunzione di mutui, prestiti e l'emissione di obbligazioni;
- f) proposte di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- g) proposte di trasferimento di azioni a terzi, tenuto conto delle limitazioni previste dallo Statuto;
- h) valuta la dismissione di beni immobili;
- i) proposte di acquisizione di partecipazioni in altri organismi di diritto pubblico e privato;
- j) scheda dei contratti di servizio relativi alle attività che la Società intende assumere;
- k) in ogni caso relativi a obiettivi e decisioni strategiche tenuto conto dell'ambito in cui opera la Società.

Il Comitato esprime una lista di nomi, formata sulla base delle designazioni degli Enti Locali titolari di partecipazione diretta o indiretta nella Società, nell'ambito della quale l'assemblea dei Soci è tenuta a procedere alla nomina dell'organo amministrativo della Società.

Il Comitato effettua altresì un controllo sull'operato dell'organo amministrativo della Società, anche mediante la richiesta, in qualsiasi momento, di informazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Comitato esercita inoltre funzioni di controllo "ex post" in fase di approvazione del rendiconto economico (bilancio di esercizio), dando atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati; nonché fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato redige annualmente, anche sulla base delle relazioni periodiche prodotte dall'organo amministrativo, una relazione sull'andamento gestionale ed economico – finanziario della Società. La

STATUTO ASMT TORTONA SPA

relazione sarà presentata all'Assemblea dei Soci ed inviata unitamente al bilancio di esercizio approvato.

Ogni componente del Comitato potrà formulare indirizzi operativi e trasmettere proposte affinché il Comitato stesso possa valutare e proporle l'approvazione all'organo competente.

19.3 Convocazione e funzionamento del Comitato

Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente del Comitato con almeno 8 (otto) giorni di anticipo.

Su richiesta del Presidente del Comitato, alle riunioni potrà prendere parte il Direttore Generale, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e un segretario verbalizzante. In assenza del segretario verbalizzante, alla verbalizzazione provvederà un componente del Comitato, designato dal Presidente dello stesso.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di chiedere al Presidente del Comitato di convocare riunioni dello stesso, in ragione delle materie di competenza del Comitato.

Il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno 5 componenti e si esprime a maggioranza assoluta dei presenti, se non diversamente disposto dal presente Statuto o dal Regolamento del Comitato.

Di ciascuna seduta è redatto un verbale.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Organo di Amministrazione. Requisiti e nomina

20.1 La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico. Per specifiche esigenze di adeguatezza organizzativa, anche in ragione dell'esercizio del controllo analogo congiunto, la Società stessa potrà essere

amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente.

20.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013.

L'assunzione della carica di amministratore è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

20.3 Nella scelta degli amministratori si tiene conto del principio di equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nonché dell'esperienza maturata dal candidato nell'ambito delle attività svolte dalla Società.

Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

20.4 Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Non è altresì consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

20.5 In caso di organo collegiale, il consiglio attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

20.6 La carica di Vicepresidente, in caso di consiglio di amministrazione, è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

20.7 La nomina dell'organo amministrativo deve avvenire nel rispetto delle eventuali direttive espresse dagli Enti pubblici soci e dagli Enti pubblici soci delle società socie, nonché nel rispetto delle norme previste per la nomina degli amministratori delle società in house providing e/o a partecipazione pubblica.

20.8 Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea che lo ha nominato, elegge tra i propri membri un Presidente. Nella stessa sede il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori un segretario che compilerà i verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

20.9 Per la elezione degli amministratori, salvo diversa unanime determinazione dell'assemblea dei soci, si procede come segue.

20.10 L'Assemblea ordinaria, previa determinazione del numero dei componenti l'organo di Amministrazione, provvede alla elezione degli amministratori che, anche in caso di amministratore unico, devono rappresentare l'interesse di tutti gli enti locali soci.

Al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto, per la nomina dell'organo di amministrazione, ogni ente locale socio può proporre propri candidati ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.2.

20.11 In caso di organo collegiale, per la nomina di una quota pari al 80 % dei componenti dell'organo di amministrazione arrotondato all'unità superiore, ogni socio può presentare in Assemblea una lista di candidati, composta da nominativi individuati tra quelli indicati dal comitato per il controllo analogo congiunto ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.2. Ciascuna lista indicherà un numero di candidati, elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo, pari al numero degli amministratori da eleggere.

A ciascun candidato di ciascuna lista verrà attribuito un numero di voti pari al quoziente tra il numero complessivo di voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli nella lista stessa.

Tutti i candidati indicati nelle varie liste dovranno essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente, secondo il numero dei voti ottenuti.

Risulteranno eletti quelli che avranno ottenuto il numero di voti più elevato.

In caso di parità, sarà eletto il candidato più anziano di età. (METODO D'HONDT).

20.12 In caso di organo collegiale, per la nomina di una quota pari al 20 % dei componenti dell'organo di amministrazione l'Assemblea si esprime con un "voto per testa" ed in tale votazione gli Enti Locali detentori di partecipazione indiretta potranno delegare il proprio voto ad uno dei soci titolari di partecipazione diretta, in questo caso ciascun socio presente alla seduta dell'Assemblea potrà esprimere il proprio "voto per testa" ed un "voto per testa" per ogni delega di voto ricevuta dagli Enti Locali detentori di partecipazione indiretta.

20.13 L'effettiva nomina dei consiglieri avrà luogo solo ad avvenuta autocertificazione, rilasciata da parte di ciascun candidato eletto, relativa all'assenza a proprio carico di condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dal codice civile e dalla normativa vigente per le società in house providing e/o a partecipazione pubblica.

20.14 I componenti del Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico durano in carica per tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato; gli stessi sono rieleggibili. Nel caso di organo collegiale, il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge un Vice Presidente nei limiti prescritti dalla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

20.15 In caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi al Presidente, al Vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominato, ai singoli consiglieri e al Direttore Generale, se nominato, nei limiti prescritti dalla disciplina in materia di

STATUTO ASMT TORTONA SPA

società a partecipazione pubblica. Può, inoltre nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, "procuratori ad negotia" e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti.

20.16 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare l'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo collegiale, uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Art. 21 - Poteri dell'organo di Amministrazione

21.1 L'organo di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria amministrazione nell'ambito degli indirizzi ricevuti dall'assemblea dei Soci e del Comitato per il controllo analogo congiunto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o in base al presente statuto è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.

21.2 L'organo amministrativo deve redigere e sottoporre al parere vincolante del Comitato per il controllo analogo congiunto e all'approvazione dell'Assemblea dei soci i seguenti documenti:

- il piano programma degli investimenti e i bilanci economici e finanziari di previsione pluriennali, eventualmente predisposti nell'ambito di un unico piano industriale e relative revisioni, che deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea;
- il piano programma degli investimenti e i bilanci economici e finanziari di previsione annuali, eventualmente predisposti nell'ambito di un unico piano industriale e relative revisioni (c.d. Budget annuale comprendente l'organigramma aziendale), determinando, contestualmente, la misura dei possibili scostamenti per i quali non è necessaria l'ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea in sede di adeguamento infra annuale;
- le revisioni infra annuali del budget, qualora venga superata la misura dei possibili scostamenti approvata dall'Assemblea;
- le relazioni infra annuali previste dagli Enti Pubblici Locali soci e dagli Enti pubblici locali soci delle società socie a carico dell'organo amministrativo.

Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale (sintetizzabili anche sotto forma di Piano industriale), sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario.

21.3 Per l'esercizio del Controllo analogo congiunto da parte degli Enti Pubblici soci, l'organo di amministrazione deve provvedere:

- alla trasmissione agli enti pubblici soci del budget previsionale della società riferito all'esercizio successivo;
- alla trasmissione agli enti pubblici soci del programma annuale di assunzione del personale, a qualsiasi titolo e del conferimento di incarichi professionali, corredato da prospetto di verifica delle spese di personale;

alla trasmissione agli enti pubblici soci del programma annuale di customer satisfaction in relazione ai servizi gestiti;

- alla trasmissione agli enti pubblici soci dell'ordine del giorno delle proprie adunanze e, ad avvenuta definitiva approvazione, dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale;
- alla segnalazione periodica agli enti pubblici soci di tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute alla società.

21.4 All'organo amministrativo compete la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto della disciplina di settore.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

Art. 22 - Validità delle deliberazioni in caso di organo collegiale

22.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

22.2 È tuttavia richiesto il voto favorevole dell'85% degli amministratori presenti, arrotondato per eccesso all'unità superiore per l'assunzione di tutte le deliberazioni che concernono materie inerenti le attività della società e/o delle società da essa controllate e/o collegate svolte sul territorio del Comune di Tortona; nonché per ogni materia che riguardi il territorio del Comune di Tortona e/o l'Amministrazione Comunale di Tortona.

La medesima maggioranza è richiesta, per l'indicazione dei nominativi di competenza della società dei candidati al ruolo di consigliere di amministrazione delle società direttamente partecipate, qualora alla società competa la nomina di più di un candidato per ciascun consiglio di amministrazione. Le decisioni sugli argomenti di cui sopra sono di piena ed esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono in alcun modo delegabili.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di organo collegiale

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, nei casi previsti dalla legge o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla metà più uno degli amministratori in carica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di questo la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e delle materie da trattare, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, con lettera raccomandata o telefax o telegramma anche telefonico o messaggio di posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può essere recapitato anche tramite fax, o telegramma o messaggio di posta elettronica 24 (ventiquattro) ore prima di tale data.

23.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri presenti e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Art. 24 - Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione

Ai componenti dell'organo di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché gli eventuali compensi fissati dall'Assemblea. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'Assemblea.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Art. 25 - Presidente

25.1 Nel caso di organo amministrativo collegiale, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione e, per la prima volta, nell'atto costitutivo come anche i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.

STATUTO ASMT TORTONA SPA

Il Consiglio di Amministrazione elegge un Vice Presidente nei limiti prescritti dalla disciplina sul funzionamento delle società a partecipazione pubblica.

25.2 Il Presidente - e in caso di assenza o impedimento di questi, il Vice Presidente, nei casi in cui la legge prevede la possibilità di nominare questo organo - ha la rappresentanza legale della società e cura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Organo di Amministrazione. La legale rappresentanza spetta pure all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Collegio Sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti che durano in carica tre esercizi ed è eletto dall'Assemblea dei Soci, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013.

26.2 L'assunzione della carica di sindaco è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

26.3 Nella scelta dei sindaci si tiene conto del principio di equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

26.4 Il compenso da corrispondere ai Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. I compensi annuali spettanti ai componenti del Collegio Sindacale sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato.

La revisione legale dei conti deve essere esercitata da un soggetto esterno.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 27 - Esercizi Sociali e bilancio e rispetto del requisito in house dell'attività prevalente

27.1 L'esercizio Sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei Soci.

27.2 Trattandosi di società in house, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deriva dallo svolgimento delle attività principali affidate dagli enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società.

Art. 28 - Utili

28.1 Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:

- accantonamento a riserva legale nei limiti e modalità previsti dal codice civile;
- il 20% a riserva statutaria finalizzato a finanziare gli investimenti;

STATUTO ASMT TORTONA SPA

per la rimanente parte le modalità di destinazione sono decise dall'Assemblea Ordinaria, in ogni caso tenuto conto della natura in house della Società.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

29.1 Fermo restando la natura e il ruolo della Società nello svolgimento di attività di interesse generale, la Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento della Società, le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

29.2 Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. L'Assemblea Straordinaria, convocata a norma dell'art. 14, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore o dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO X FORO COMPETENTE -DISPOSIZIONE FINALE

Art. 30 - Foro competente

30.1 Per ogni controversia è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 31 - Disposizione finale

31.1 Per tutto quanto non compreso nel presente statuto saranno osservate le norme del Codice Civile e le disposizioni delle leggi speciali in materia, nonché dalla disciplina in tema di società in house.